

REGOLAMENTO (CEE, EURATOM, CECA) N. 3766/92 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1992

che rettifica il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3834/91 ed il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2014/92 per quanto riguarda i coefficienti correttivi applicabili in Danimarca, in Germania, in Grecia, in Spagna, in Francia, in Irlanda, in Italia, nei Paesi Bassi, in Portogallo e nel Regno Unito, alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee ed il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68⁽¹⁾ e modificati da ultimo dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 571/92⁽²⁾, in particolare gli articoli 64 e 82 e l'allegato XI del suddetto statuto nonché l'articolo 20, primo comma, e l'articolo 64 del suddetto regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'istituto statistico delle Comunità europee ha calcolato le parità economiche che determinano le equivalenze del potere d'acquisto, in riferimento a Bruxelles, fra le retribuzioni corrisposte ai funzionari delle Comunità europee in servizio all'interno degli Stati membri, conformemente all'articolo 1, terzo comma dell'allegato XI dello statuto;

considerando che dette parità economiche non avevano potuto essere calcolate in via definitiva quando il Consiglio ha adottato il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3834/91⁽³⁾ ed il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2014/92⁽⁴⁾;

considerando che è quindi opportuno modificare detti regolamenti stabilendo, a decorrere dal 16 maggio 1991, il coefficiente correttore applicabile in Portogallo e a decorrere dal 1° luglio 1991, i coefficienti correttivi applicabili in Danimarca, in Germania, in Grecia, in Spagna, in Francia, in Irlanda, in Italia, nei Paesi Bassi e nel Regno Unito;

considerando che in caso di aumento dei coefficienti correttivi provvisori applicabili in talune sedi di servizio conviene procedere ad un corrispondente adeguamento retroattivo delle retribuzioni dei funzionari interessati e, in caso di riduzione, ad un recupero delle somme percepite in eccesso;

considerando tuttavia che conviene proteggere la retribuzione nominale dei funzionari interessati da detto ricupero;

considerando che, per le sedi di servizio in cui i coefficienti correttivi sono in diminuzione rispetto a quelli in vigore alla data in cui il presente regolamento avrà efficacia per la prima volta, occorre prevedere un'applicazione graduale mediante imputazione di queste diminuzioni sugli eventuali successivi aumenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Con effetto al 16 maggio 1991, il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari e altri agenti che prestano servizio nel seguente paese, è fissato come segue:

Portogallo	87,2
------------	------

2. Con effetto al 1° luglio 1991, i coefficienti correttivi applicabili alla retribuzione dei funzionari e altri agenti che prestano servizio in uno dei seguenti paesi, sono fissati come segue:

Danimarca	123,3
Germania (tranne Berlino e Monaco)	94,2 (*)
Berlino	105,3
Monaco	103,6
Grecia	77,9
Spagna	104,6
Francia	113,0
Irlanda	97,0
Italia (tranne Varese)	112,2
Varese	103,5
Paesi Bassi	97,9
Portogallo	85,3
Regno Unito (tranne Culham)	117,1
Culham	102,2

(*) Fatte salve le decisioni che il Consiglio deve adottare a seguito della proposta della Commissione del 10 settembre 1991.

(1) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

(2) GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 1.

(3) GU n. L 361 del 31. 12. 1991, pag. 13.

(4) GU n. L 205 del 22. 7. 1992, pag. 1.